



**REGOLAMENTO
PER LA TUTELA ED IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI**

**con norme per la corretta detenzione per una
migliore convivenza con la collettività**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 12.12.2011

INDICE

Titolo I FINALITÀ

Titolo II AMBITO DI APPLICAZIONE - DEFINIZIONI - ESCLUSIONI - PROFILI ISTITUZIONALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

Art. 2 - Esclusioni

Art. 3 - Profili istituzionali

Titolo III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 - Detenzione e maltrattamento di animali

Art. 5 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

Art. 6 - Avvelenamenti e trappole

Art. 7 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

Art. 8 - Alimentazione degli animali

Art. 9 - Pet-therapy e cani per disabili

Art. 10 - Esposizione e commercializzazione di animali

Art. 11 - Norme per mostre, fiere, esposizioni e circhi

Art. 12 - Seppellimento di animali d'affezione

Art. 13 - Conduzione di animali

Titolo IV NORME PARTICOLARI PER SINGOLE SPECIE

CANI

Art. 14 – Conduzione di cani nei luoghi pubblici

Art. 15 – Anagrafe canina

Art. 16 - Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri

Art. 17 - Obbligo di raccolta degli escrementi

GATTI

Art. 18 - Colonie feline

EQUIDI

Art. 19 - Detenzione di equidi

VOLATILI

Art. 20 - Detenzione di volatili d'affezione e da compagnia

ANIMALI NON CONVENZIONALI E RETTILI

Art. 21 - Detenzione di animali esotici, non convenzionali e rettili

OVINI E CAPRINI

Art. 22 - Detenzione di ovini – caprini, suini ad uso amatoriale

ANIMALI ACQUATICI

Art. 23 - Detenzione di specie animali acquatici

ANIMALI DA REDDITO IN ALLEVAMENTO A CARATTERE FAMILIARE

Art. 24 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

Titolo V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Misure minime di stabulazione

Art. 26 - Disposizioni finali

Art. 27 - Responsabilità civile

Art. 28 - Sanzioni

Allegato A

Allegato B

TITOLO I

FINALITÀ

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela ed il benessere degli animali in un contesto di corretta convivenza con l'uomo, riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

L'affermazione di un equilibrato rapporto tra cittadini ed animali, rispettoso di reciproci diritti, costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

Al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali ed il rispetto per l'ambiente, il Comune di Preganziol promuove e sostiene le iniziative di sensibilizzazione e d'informazione sulla conoscenza ed il rispetto degli animali, sulla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, rivolte a tutta la cittadinanza ed in particolare al mondo scolastico ed alle giovani generazioni.

Il Comune di Preganziol, per le tematiche riguardanti la protezione degli animali, allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento, promuove forme di collaborazione con le Associazioni di volontariato zoofile ed ambientaliste. Per gli aspetti igienico sanitari e di protezione degli animali si avvale della collaborazione di altri Enti pubblici ed in particolare del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente.

TITOLO II

AMBITO DI APPLICAZIONE - DEFINIZIONI ESCLUSIONI - PROFILI ISTITUZIONALI

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

Il presente regolamento si riferisce a tutti gli animali vertebrati ed invertebrati che si trovano o dimorano stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale.

Si definisce:

- Animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio: il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione ecc. Vengono altresì compresi quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici e pericolosi, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.
- Animale da reddito: specie zootecnica allevata a fini economico-commerciali
- Animale da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare.
- Animale sinantropo: animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e a cui trae sostentamento (ad esempio piccioni "domestici", topi ecc...).
- Colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo, che deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza al fine anche di ridurre al minimo le problematiche di tipo sanitario e di igiene pubblica.
- Fauna selvatica: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.

- Allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e di gatti, in numero pari o superiore a 5 femmine che possono procreare o la nascita di 30 o più cuccioli per anno;
- Commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Art. 2 Esclusioni

Le norme del presente Regolamento non si applicano:

- 1) alle attività economiche inerenti gli animali da reddito o ad esse in ogni modo connesse (salvo i punti 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 dell'art. 4 e gli artt. 19, 20, 21, 22, 23);
- 2) alle attività connesse al prelievo venatorio, all'addestramento dei cani e dei rapaci per fini commerciali o di pubblica utilità, alla pesca sportiva o di mestiere quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- 3) alle attività di raccolta di molluschi, anellidi, anfibi e larve;
- 4) alle attività finalizzate alla lotta agli animali infestanti es. derattizzazione, disinfestazione da insetti ed artropodi;
- 5) alla attività connesse alla sperimentazione animale, in quanto già regolamentata da norme nazionali e comunitarie.

Art. 3 Profili istituzionali

- 1) Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste dal presente regolamento.
- 2) I negozi di animali le mostre, le fiere, le esposizioni ed i circhi rientrano nella definizione di "concentrazione di animali" e quindi devono sottoporsi alla tutela della vigilanza del servizio veterinario secondo le Linee guida regionali per la stesura dei regolamenti di igiene urbana veterinaria (DGR 272/2007), per la gestione degli animali pericolosi (D.G.R. 3882/2001), per la protezione degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti (D.G.R. 1707/2004), per l'applicazione dell'anagrafe canina (D.G.R. 887/2004 e D.G.R. 1515/2004).
- 3) Ferme restando le previsioni contenute nell'art. 345 del R.D. 27 luglio 1934, per la stesura di regolamenti locali di igiene e sanità, nel territorio comunale, il Sindaco per motivi di sanità e sicurezza pubblica può emanare provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio di competenza.
- 4) Il Sindaco, con l'ausilio degli organi di polizia preposti al controllo, vigila sugli aspetti disciplinati dalla legge 20.07.2004, n. 189 sul divieto di maltrattamento degli animali compreso l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini, competizioni o manifestazioni non autorizzate.
- 5) Il Sindaco, in stretta collaborazione con i Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS 9, promuove ed attua corsi di formazione e/o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, agli operatori del settore ed alle associazioni di volontariato nonché alle scuole ed ai cittadini.
- 6) Nei casi di accertata impossibilità dei proprietari di animali d'affezione di detenerli, può determinare un contributo per il loro mantenimento; in caso di ricovero, provvede alla loro temporanea custodia nelle apposite strutture.
- 7) Il Comune dota la propria Polizia Locale di almeno un dispositivo di lettura microchips ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4

Detenzione e maltrattamento di animali

1) Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dall'art. 727 del codice penale, è vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. Si fa salva la liberazione in luoghi adatti ad opera di personale appositamente addestrato ed autorizzato di animali destinati al ripopolamento o alla reintroduzione in libertà di animali provenienti dai centri di recupero autorizzati.

2) Chi detiene un animale è responsabile del suo stato fisico e comportamentale, deve averne cura e tutela, garantendo le esigenze minime sulla base delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche di specie ed individuali, ovvero mantenerlo in buone condizioni igienico-sanitarie; se ferito o malato approntare le giuste cure e se del caso sottoporlo a visita veterinaria.

La responsabilità riguarda anche la regolamentazione dell'attività riproduttiva e la cura della prole dei propri animali.

3) Chi detiene un animale deve impedire che questo arrechi disturbo alla quiete pubblica e a quella dei vicini, in particolar modo nelle ore destinate al riposo notturno e pomeridiano. I proprietari o detentori di animali, ed in particolare dei cani, dovranno adottare tutti gli opportuni accorgimenti e cautele nella loro custodia per impedirne la fuga al fine di evitare pericoli all'incolumità pubblica e all'animale stesso. La collocazione dei ricoveri degli animali, dovrà tener conto degli accorgimenti necessari per non arrecare disturbo al vicinato; cuce, luoghi di riparo e/o recinti, vanno sistemati il più lontano possibile dai confini e dai fabbricati di altrui proprietà. I proprietari e/o detentori di animali devono adottare misure adeguate per ridurre al minimo la presenza di odori, insetti, rumori ed altri elementi di disturbo al vicinato.

4) Chiunque possiede animali da compagnia e/o esemplari di razza canina e loro incroci classificati a rischio di maggior aggressività ha l'obbligo di seguire ogni disposizione di legge e di buon senso per evitare danneggiamenti a persone e cose e per le razze indicate di stipulare un'apposita polizza assicurativa di responsabilità civile conformemente a quanto stabilito dall'apposita normativa nazionale.

5) Nel territorio del Comune di Preganziol è vietato macellare animali con pratiche crudeli ovvero omettendo il preventivo stordimento. Le macellazioni rituali possono essere fatte soltanto in impianti di macellazione autorizzati.

6) Ad esclusione degli interventi terapeutici è vietato sottoporre gli animali a trattamenti con sostanze farmacologicamente attive, compreso il doping, per esaltarne lo sviluppo e le prestazioni.

7) E' vietato tenere gli animali all'esterno sprovvisti di ripari adeguati alle esigenze minime di specie, senza protezione dalle condizioni meteo sfavorevoli es. pioggia e venti principali, irraggiamento diretto nei mesi caldi. Le strutture che ospitano gli animali dovranno essere costruite con materiali che non siano nocivi per gli animali stessi, non presentino sporgenze o elementi con i quali gli animali possano ferirsi, essere facili da pulire e da disinfettare e non essere in contrasto con la normativa edilizia vigente. Gli animali possono essere tenuti nel rispetto delle libertà generali riguardanti il loro benessere, fatte salve le norme specifiche per le varie specie allevate. E' vietato tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, privi dell'acqua e del cibo necessari, sottoporli a rigori climatici nocivi alla loro salute; condizioni di detenzione diverse potranno essere dettate solo da Medico Veterinario. Le dimensioni minime dei ricoveri per cani sono definiti dall'art. 12 della DGR 272/2007, fermo restando che è auspicabile la messa a disposizione di spazi atti a garantire il massimo movimento possibile. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

8) E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, costrizione fisica e collari che procurino scosse elettriche.

9) E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento, in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti.

10) E' vietata la colorazione artificiale degli animali, ad esclusione dell'identificazione per attività zootecnica, alla colorazione di uccelli e pesci per il mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del soggetto con l'utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare con l'alimentazione ed estemporanee colorazioni parziali a scopi e con metodi compatibili con il dovuto rispetto dell'animale.

11) E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici e condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1/2005, relativo al benessere degli animali durante il trasporto effettuato in relazione ad attività economica e le norme riguardanti il trasporto stradale di animali ai sensi degli artt. 169 e 170 del Codice della Strada, il conducente di un veicolo che trasporti animali deve assicurare:

a) un'aerazione del veicolo sufficiente per gli animali e la protezione da condizioni climatiche critiche;
b) la somministrazione di alimenti e acqua in caso di viaggi prolungati;
d) nel caso di trasporto su rimorchi o appendici assicurare che siano ben costruiti, mantenuti e che i gas di scarico della motrice non entrino nell'abitacolo dell'animale trasportato.

12) E' vietato utilizzare animali di qualunque specie per la pratica dell'acconteraggio.

13) E' vietato spellare o spiumare animali vivi, nonché strapparne il pelame.

14) Qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità di tutte le specie animali dovrà essere eseguito da un veterinario. E' vietata l'ablazione delle unghie (onisetomia), delle corde vocali (devocalizzazione) se non giustificate da gravi motivi sanitari e praticare interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane non finalizzati a scopi curativi, in conformità all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata dall'Italia con la Legge 201, del 4 novembre 2010, quali il taglio della coda e delle orecchie. Possono partecipare ad esposizioni i cani che sono stati sottoposti a taglio della coda in corretta applicazione dell'O. M. 3 marzo 2009, muniti di certificazione del Medico veterinario che ha eseguito l'intervento entro la prima settimana di vita del soggetto. E' ammessa l'ablazione delle dita soprannumerarie.

15) E' vietato sopprimere animali da compagnia e d'affezione se non con metodo eutanascico riconosciuto, praticato da un Medico Veterinario su animali affetti da patologie incurabili o di comprovata ed accertata pericolosità alla fine del percorso di recupero comportamentale previsto dalla O.M. 22 marzo 2011.

Art. 5

Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

E' fatto divieto, sul territorio comunale, di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca, delle normative sanitarie e dell'allevamento a fini amatoriali nonché di ripopolamento.

Art. 6

Avvelenamenti e trappole

1) Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi di esche o altro materiale contenete veleni o sostanze tossiche, irritanti o comunque pericolose per gli animali, nei luoghi in cui questi possono accedere.

2) La gestione di attività di derattizzazione o disinfestazione deve essere fatta sia nei luoghi pubblici che in ambito privato, secondo quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale 14 gennaio 2010 del Ministero della Salute (proroga e modifica l'O.M. 18 dicembre 2008, come modificata dall'O.M. 19 marzo 2009), recante "Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati" in modo da evitare rischi di avvelenamento anche accidentali alle specie non bersaglio.

3) Nel caso di ritrovamento di esche o di bocconi sospetti la Polizia Locale in collaborazione con il Servizio Veterinario competente eseguirà opportune indagini al fine di accertare la presenza e l'origine delle sostanze nocive. In caso di conferma sulla pericolosità di detti materiali e sostanze dovrà essere predisposta la bonifica dell'area interessata.

In caso di sospetto clinico o dopo conferma a seguito di esami di laboratorio di casi di avvelenamento di animali domestici, i Medici veterinari sono tenuti a segnalare l'evento alla Polizia locale indicando, se conosciuto, il tipo di veleno usato ed il luogo in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3) Qualora si verificassero casi di avvelenamento in aree pubbliche il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle attività turistiche o di pascolo apponendo, se del caso dei cartelli di segnalazione.

4) E' vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio comunale. È consentito l'utilizzo di sistemi per la cattura in sicurezza dei gatti delle colonie feline censite, per gli interventi di disinfestazione e cattura autorizzata delle popolazioni selvatiche.

Art. 7

Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

1) E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali di qualsiasi specie in premio o vincita di giochi e lotterie o in omaggio a qualsiasi titolo, con esclusione degli animali nelle strutture già registrate presso il competente Servizio Veterinario.

2) Le norme di cui al precedente punto non si applicano nell'ambito di iniziative di adozione promosse dagli Enti ed Associazioni animaliste.

Art. 8

Alimentazione degli animali

L'alimentazione degli animali deve essere adeguata alle esigenze dell'animale con mangimi sicuri, ovvero non pericolosi per la sua salute o l'integrità fisica. È consentito l'utilizzo di mangimi trattati con sostanze farmacologicamente attive nel quadro di programmi di profilassi sanitaria e controllo demografico delle popolazioni.

La quantità dell'alimento per animali deve permettere a tutti i soggetti di una determinata popolazione di assumere la quota di proprio fabbisogno evitando qualsiasi episodio di competizione; a tal fine i punti per l'alimentazione dovranno essere adeguati al numero di soggetti presenti.

È vietato l'uso di animali vivi per l'alimentazione di altri animali, con specifiche esclusioni dettate da caratteristiche di specie es. rettili.

Art. 9

Pet-therapy e cani per disabili

Il Comune di Preganziol favorisce l'utilizzo di animali per la pet-therapy, da parte di persone e/o Associazioni ed Enti accreditati nell'ambito del territorio comunale. I cani che accompagnano i disabili ed i non vedenti possono liberamente accedere a tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, in deroga alle limitazioni previste dalle norme vigenti.

Art. 10

Esposizione e commercializzazione di animali

I commercianti di animali, anche se in forma occasionale e/o non da struttura fissa, devono informare adeguatamente l'acquirente sulle relative esigenze fisio-etologiche in modo da garantire un acquisto ed una detenzione consapevoli e responsabili.

Nei negozi di animali questi devono essere tenuti in modo che non vengano turbate le loro funzioni fisiologiche ed il loro naturale comportamento, in particolare:

- 1) è fatto divieto, agli esercizi commerciali fissi, di esporre al contatto col pubblico, animali per un tempo superiore all'orario di apertura. Il Servizio Veterinario potrà disporre la modifica dei tempi e le modalità di esposizione per comprovate esigenze di benessere;
- 2) gli animali non potranno essere ceduti prima di aver ultimato la fase di imprinting materno;
- 3) deve essere assicurato il benessere dell'animale, indipendentemente dalla permanenza temporale dello stesso nel locale di esposizione per la vendita;
- 4) nelle ore notturne deve essere assicurato un adeguato oscuramento da fonti luminose esterne per le specie previste;
- 5) durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata l'ispezione almeno giornaliera per la verifica dello stato di salute, la somministrazione di alimento, acqua e le condizioni di detenzione;
- 6) per le specie ove ciò sia consentito, è vietata la somministrazione di alimento costituito da animali vivi, alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
- 7) è vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari diretti;
- 8) le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati e devono sottoposte ad operazioni di regolare pulizia e se del caso di disinfezione. (Le indicazioni relative alle misure delle gabbie/ voliere per uccelli sono elencate nell' Allegato A);
- 9) le gabbie, le voliere, i terrari e qualsiasi altra attrezzatura o punto di esposizione dovrà essere dotato di dispositivi adeguati alla specie per l'assunzione di alimenti e acqua e di zone per fare in modo che gli animali possano sottrarsi alla vista in caso di necessità;
- 10) Nel caso di presenza contemporanea di animali naturalmente competitori le strutture di ricovero dovranno essere sufficientemente separate in modo da evitare qualsiasi stress;
- 11) nelle strutture di vendita dovrà essere prevista la presenza di gabbie, box ecc. numero proporzionato al tipo e alla quantità di animali esposti per il ricovero in aree separate rispetto al punto espositivo di vendita, di animali malati, feriti o incompatibili per una dinamica di gruppo;
- 12) E' vietata in tutto il territorio comunale, con esclusione degli spazi appositamente dedicati per lo svolgimento di mercati, fiere ed esposizioni, la commercializzazione di animali ad eccezione di quelli da cortile ai quali, comunque, dovrà essere garantito il benessere e per la cui detenzione si applicano le disposizioni del presente Regolamento e delle Norme superiori.
- 13) I commercianti non potranno vendere animali a minori di anni 18 privi almeno dell'assenso scritto di chi ne esercita la patria potestà.

Art. 11

Norme per mostre, fiere, esposizioni e circhi

La deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 8 febbraio 2011 in materia di aree comunali disponibili per le installazioni di circhi, attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, in attuazione alla legge 18 marzo 1968, n. 337, prevede che sono accoglibili le istanze volte al posizionamento di attività circensi senza animali. Qualora, con successiva deliberazione venisse individuata o allestita un'area idonea ad accogliere tali strutture con animali, dovranno in ogni caso essere rispettate le seguenti prescrizioni.

- 1) L'allestimento di mercati, fiere, esposizioni e manifestazioni con la partecipazione di animali nonché l'attendamento di circhi su tutto il territorio comunale è soggetto ad idonea autorizzazione previo parere favorevole del Servizio Veterinario competente in ottemperanza della normativa vigente e tenuto conto

di quanto previsto dalla DGR Veneto n. 1707 del 18 giugno 2004, in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla DGR Veneto n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi in conformità alle norme vigenti in materia, comprese quelle relative alla sicurezza per gli animali esposti e per il pubblico. Le richieste da parte del responsabile dell'evento dovranno pervenire con almeno 30 giorni d'anticipo per l'istruzione della procedura autorizzativa.

2) Le aree utilizzate per gli eventi autorizzati con presenza di animali dovranno essere pulite e disinfettate al termine delle manifestazioni.

3) Le strutture circensi sono soggette al rispetto dei criteri individuati dalla vigente normativa specifica in relazione all'utilizzo negli spettacoli di animali esotici e alla tutela e salvaguardia delle specie in estinzione.

4) È fatto divieto in tutto il territorio comunale l'allestimento di mostre di cuccioli di età inferiore ai 4 mesi e di soggetti non svezzati di altre specie d'affezione.

5) È consentita la partecipazione degli animali ai vari eventi a condizione che gli stessi siano in buone condizioni di salute, se del caso scortati da documentazione commerciale e/o sanitaria attestante la provenienza da Paesi o zone non colpite da divieti di spostamento ed immunizzati per le malattie soggette a copertura vaccinale obbligatoria.

Art. 12

Seppellimento di animali d'affezione

1. Il regolamento (CE) 1069/2009 classifica come materiali di categoria 1 gli animali d'affezione, degli zoo, dei circhi e da esperimento anche in relazione al fatto che possono contenere alti livelli di residui di medicinali veterinari e che, soprattutto nel caso di animali esotici è difficile stabilire l'esatta causa di morte. Per questo tipo di materiali si prevede l'invio ad impianti di incenerimento o di trasformazione riconosciuti. Per gli animali da compagnia (cani e gatti) e per gli equidi è possibile una deroga secondo le modalità stabilite dalle Autorità nazionali.

2. Viste le criticità nella gestione del seppellimento di animali si dà atto che il sistema legale con minor rischio per l'uomo, gli animali e l'ambiente è lo smaltimento mediante conferimento dei cani e gatti morti presso il Canile sanitario dell'ULSS 9 dove è attivo un deposito temporaneo per il successivo conferimento ad impianto autorizzato di incenerimento. I privati cittadini e le strutture professionali veterinarie possono conferire le spoglie di cani e gatti per il successivo invio all'incenerimento presso una ditta autorizzata pagando una tariffa in base al peso. Per i cavalli non produttori d'alimenti (d'affezione), l'alternativa all'invio ad uno stabilimento di trasformazione è lo smaltimento mediante incenerimento diretto a ditta autorizzata (cremazione).

3. È consentito il seppellimento degli animali da compagnia in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali).

Al fine della tutela dei corpi idrici, dei terreni e dei prodotti da possibili contaminazioni, nel territorio del Comune di Preganziol è possibile seppellire animali da compagnia in terreni privati alle seguenti condizioni:

- distanza minima di 250 metri da pozzi, e sorgenti d'acqua;
- distanza minima di 30 metri dai corsi d'acqua;
- distanza minima di 10 metri dalle scoline dei prati e dei campi;
- presenza sopra l'animale di almeno un metro di terra;
- riporto di terra sopra la fossa in modo che non si formino ristagni d'acqua.

4. Il seppellimento di equidi in terreni privati o in aree individuate allo scopo è riservato alle tipologie/categorie che verranno definite dal Ministero della salute di concerto con le Regioni e le Province Autonome, a condizione che sia fatta specifica richiesta al Sindaco ai fini di ottenere l'autorizzazione al sotterramento, sentito il parere del Servizio Veterinario della ASL territorialmente

competente allegando copia della denuncia di decesso dell'animale ed un certificato veterinario che attesti le cause di morte.

5. I cimiteri per gli animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente Azienda ULSS per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica e possono essere realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'articolo 824 del codice civile, in quanto l'ambito di applicazione è limitato ai cimiteri per salme.

Per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda al contenuto del punto 5, dell'art. 14 della L.R. 60/93 (Zona E).

Art. 13

Trasporto e conduzione di animali

1) È consentito il trasporto degli animali su tutti i mezzi pubblici operanti nel Comune nel rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti stabiliti dal Gestore del servizio; per i taxi, alla disponibilità del conduttore. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che è tenuto ad assicurare la sicurezza nel trasporto; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola indossata ed il mantenimento delle condizioni igieniche. I gatti, i volatili e gli altri animali esotici devono essere trasportati nei mezzi solo all'interno di idonei gabbie/contenitori. Per quanto riguarda il trasporto degli animali sui veicoli a motore si fa riferimento alle disposizioni previste dagli articoli 169 e 170 del Codice della Strada.

2) È vietato l'accesso e la presenza di animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di alimenti; ogni gestore è libero di decidere se consentire o meno l'accesso di animali al seguito dei padroni nel proprio negozio o luogo dove si somministrano alimenti o limitarne l'accesso in particolari aree preventivamente individuate. Analogamente la possibilità di consentire l'accesso e la detenzione di animali nelle imprese recettive che forniscono alloggio, è riservata alla libera disponibilità del titolare che, in caso divieto, deve apporre sulla porta d'ingresso apposito avviso. Gli animali che hanno libero accesso ai locali di ristorazione e negli alberghi, Hotel ecc. dovranno essere tenuti a guinzaglio a fianco del padrone e, se necessario indossare la museruola in modo da non ostacolare e creare pericolo per gli altri clienti.

4) La lunghezza del guinzaglio non dovrà essere superiore a m. 1,50.

5) E' vietato condurre a catena o guinzaglio animali selvatici e/o esotici.

6) E' vietato condurre animali nei cimiteri; sono esentati i cani accompagnatori di non vedenti.

TITOLO IV

NORME PARTICOLARI PER SINGOLE SPECIE

CANI

Art. 14

Conduzione di cani nei luoghi pubblici

1) Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso, con l'utilizzo del guinzaglio, a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi, fatto salvo quanto già previsto nell'articolo 13 ed il divieto di accesso alle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Chiunque conduce cani su aree pubbliche dovrà rispettare le prescrizioni previste nel successivo articolo 17 (obbligo di raccolta degli escrementi).

2) È fatto obbligo, ove necessario, l'utilizzo anche dell'apposita museruola indossata qualora i cani possano determinare danni o disturbo ed in ogni caso se classificati a maggiore rischio di aggressività secondo le norme nazionali e regionali riguardanti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressioni di cani, dovranno essere comunque adottate tutte le cautele ed accorgimenti affinché il cane non possa in alcun caso poter mordersi persone o altri animali.

In caso di rischio per l'incolumità di persone o animali le Forze di Polizia e le guardie zoofile potranno richiedere ai proprietari / conduttori di applicare al cane la museruola.

Salvo che il fatto non possa essere configurabile come reato, è assolutamente vietato aizzare i cani contro le persone e contro altri animali ovvero eccitarli all'aggressione od alla difesa in forme non adeguate.

3) Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico possono essere individuate, identificate ed attrezzate delle aree destinate ai cani dove potersi muovere liberamente con costante vigilanza da parte dei loro accompagnatori.

5) È fatto comunque divieto ai cacciatori di effettuare attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia al di fuori dei luoghi e dei periodi consentiti.

6) La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali e regionali, è di competenza esclusiva del Servizio veterinario Azienda ULSS 9 per il tramite del personale addetto e/o convenzionato.

7) È consentito condurre cani negli edifici pubblici solo se muniti di guinzaglio e museruola garantendo la sicurezza per il pubblico nonché silenzio e pulizia.

8) Il guinzaglio deve avere sufficienti garanzie di robustezza in funzione della taglia del cane; chi affida il proprio cane devono assicurarsi che le persone cui è affidato siano in grado di gestirlo correttamente ed in ogni caso garantirsi che l'animale sia governato in sicuro per l'incolumità dell'uomo e degli altri animali.

9) I cani devono poter effettuare un'attività motoria regolare adeguata alla taglia ed alla razza.

Art. 15 Anagrafe canina

1) È fatto obbligo, al proprietario o altro detentore, di provvedere entro 60 giorni dalla nascita e comunque prima della cessione l'iscrizione dei propri cuccioli di cane all'anagrafe canina con contestuale identificazione mediante microchip da eseguirsi a cura dei Veterinari pubblici o da Veterinari liberi professionisti autorizzati.

2) I proprietari di cani devono comunicare al Servizio Veterinario competente ogni decesso, smarrimento o cambio di proprietà degli animali registrati nella banca dati dell'anagrafe canina, entro i 15 giorni successivi all'evento.

3) Gli organi di vigilanza, appositamente dotati di lettori di microchip, potranno in ogni momento verificare la proprietà/detenzione degli animali e la loro regolare iscrizione nella banca dati dell'anagrafe.

Art. 16 Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri

1) La cuccia dei cani dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, chiusa su tre lati, provvista di tetto impermeabilizzato e rialzata da terra. Le superfici dei recinti dovranno essere drenanti e/o scolanti ed adeguatamente pulite; le superfici e le attrezzature interne ai ricoveri dovranno permettere il libero movimento dell'animale secondo le sue esigenze fisiologiche, nonché dovranno periodicamente disinfestare e disinfettare se necessario.

I recinti di nuova realizzazione per la *detenzione temporanea o permanente* dei cani dovranno avere la superficie minima in m² conforme alla seguente tabella. La recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di almeno il 50% di quanto previsto dalla tabella. Il rapporto fra lunghezza e larghezza sarà minimo un terzo. Qualora si garantisca la movimentazione quotidiana dei cani sarà possibile derogare dalla superficie minima propria della “detenzione permanente” ed usare la tabella della “detenzione temporanea”.

Peso del cane in Kg	<i>Superficie minima del box In Mq Detenzione temporanea (meno di 60 giorni)</i>	<i>Superficie minima del box In Mq Detenzione permanente (più di 60 giorni)</i>
MENO di 10	4,0	10,00
DA 11 A 30	6,0	12,00
OLTRE 30	8,0	15,00

2) Pur ritenendo la catena strumento non idoneo per la custodia continuativa è consentito detenere i cani ad una catena lunga almeno quattro metri. La catena dovrà avere un peso non eccessivo ed essere agevolmente portata dall'animale, nonché munita di un moschettone rotante vicino al collare per evitare attorcigliamenti.

Il collare non dovrà essere di tipo “a strozzo”.

Sarà possibile derogare dalle misure sopra descritte solo ed esclusivamente su parere motivato del Servizio veterinario competente.

3) È ammesso tenere cani ed altri animali sui balconi e sulle terrazze delle abitazioni nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie e di quiete pubblica previste dal presente Regolamento e dalle norme vigenti.

4) È fatto obbligo ai possessori di cani di esporre al confine di proprietà e/o ai possibili ingressi nella proprietà uno o più cartelli con la dicitura “ATTENTI AL CANE”.

Art. 17

Obbligo di raccolta degli escrementi

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di essere muniti, ed essere sempre in grado di esibire ad eventuali controlli degli organi preposti, di apposita paletta e/o sacchetto o altro apposito strumento per un'igienica raccolta delle deiezioni dei propri cani (in polietilene o altra sostanza a tenuta d'acqua) e sono tenuti alla rimozione degli escrementi prodotti dagli animali su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale per il successivo smaltimento nei contenitori per i rifiuti solidi urbani del secco o nei cestini porta rifiuti; sono esentati da questo obbligo solo i non vedenti per i loro cani accompagnatori. Sono tenuti all'obbligo di ripulitura anche i possessori di ogni altra specie animale come, ad esempio, di cavalli che dovessero imbrattare i suoli pubblici e le pubbliche vie.

GATTI

Art. 18 Colonie feline

- 1) I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro luogo di vita. Si intende per luogo di vita della colonia felina qualsiasi luogo, pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti in libertà accudita o meno da parte dei cittadini singoli o da Enti di protezione.
- 2) Le colonie feline sparse nel territorio sono protette e non possono essere spostate dal luogo dove risiedono; eventuali spostamenti di colonia vanno effettuati solo in collaborazione con il competente Servizio Veterinario ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.
- 3) Il censimento delle colonie feline viene effettuato congiuntamente tra il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 9 e le Associazioni protezionistiche iscritte all'Albo Regionale o i curatori di colonia.
- 4) La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita unicamente per motivi sanitari e di controllo demografico, viene organizzata da curatori di colonia in collaborazione col Servizio veterinario competente, nell'ambito di programmi previsti dalle norme vigenti. I gatti così catturati, sterilizzati e/o curati saranno successivamente reimmessi all'interno della colonia di origine.
- 5) I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili e la soppressione deve avvenire con metodo eutanasico riconosciuto e praticata unicamente da Medici Veterinari.
- 6) Il Comune tutela l'attività svolta dai cittadini che si adoperano come curatori/curatrici di colonie feline, riconoscendo un referente per ciascuna di tali colonie che dovranno essere censite esistente mediante modulo di censimento.
- 7) Ai cittadini in possesso del riconoscimento di cui al comma precedente viene permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a tutte le aree di proprietà pubblica del territorio comunale dove siano insediate le colonie censite.
- 8) I cittadini in possesso del riconoscimento sono tenuti, come ogni altro, al rispetto delle norme per l'igiene del suolo pubblico in più provvederanno alla pulizia dei luoghi destinati all'alimentazione dei gatti.

EQUIDI - VOLATILI – ANIMALI D'AFFEZIONE E DA COMPAGNIA ANIMALI NON COVENZIONALI E RETTILI

Art. 19 Detenzione di equidi

- 1) L'allevamento di equidi non è consentito nelle zone classificate come residenziali, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti...) difficili da gestire. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco previo parere favorevole del Servizio veterinario competente.
- 2) Nel caso di equidi che vivono costantemente all'aperto si devono predisporre strutture di ricovero atte a ripararli dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo adeguato.
- 2) È fatto assoluto divieto di tenere equidi sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura adeguata a seconda della taglia dell'animale e nell'eventuale presenza di box di fattrici nelle quali allevare anche il puledro nei primi mesi di vita tali strutture dovranno essere aumentate di almeno il 20%. Gli equidi allevati dovranno avere a disposizione superfici sufficientemente ampie all'esterno dei box di allevamento per potersi muovere liberamente.
- 3) Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o a situazioni incompatibili con il loro stato e/o la loro natura.

4) Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

5) Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:

a) la pista delle corse sia in terra piena o ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato in modo da ripetere le condizioni della terra piena;

b) il percorso della gara non sia circoscritto da sponde tali da mettere in pericolo gli animali, in caso di caduta. I Gestori della manifestazione dovranno disporre il pubblico in modo tale da garantire anche l'incolumità degli spettatori.

Art. 20

Detenzione di volatili d'affezione e da compagnia

1) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali. La detenzione degli dei volatili d'affezione e da compagnia dovrà avvenire seguendo le seguenti specifiche:

a) lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere, aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere. La distanza tra le sbarre deve essere abbastanza ravvicinata per impedire che un uccello vi rimanga incastrato con parti del corpo.

b) qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, etc...;

c) le gabbie/voliere devono essere sistemate il più lontano possibile dai confini e dai fabbricati di altrui proprietà correttamente in modo da ridurre i fattori di disturbo per il vicinato, e non essere esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;

d) si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;

e) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;

f) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;

g) le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute con diametro che l'uccello circonda con la zampa per circa i 2/3, posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.

h) È vietato eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Art. 21

Detenzione di animali esotici, non convenzionali e rettili

1) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali. Per gli animali di cui al presente articolo la detenzione, se inevitabile, dovrà tener conto delle specifiche già indicate nell'Allegato I al D.G.R. N. 3882 del 31/12/2001 per quanto concerne gli animali esotici compresi gli aracnidi, all'art. 15 del D.G.R. 272/2007 per gli animali detenuti in terrari.

2) Nel caso rientrino negli appositi elenchi degli animali esotici o a rischio di estinzione dovrà esserne comunicato il possesso al Corpo forestale dello Stato ottenendo o conservando il certificato CITES di accompagnamento.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Art. 22

Detenzione di ovini-caprini, suini ad uso amatoriale

La detenzione di ovini caprini e suini ad uso amatoriale, non è consentito nelle zone classificate come residenziali, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti...) difficili da gestire. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco previo parere favorevole del Servizio veterinario competente. Gli allevatori sono è tenuti alla registrazione presso il Servizio veterinario competente che manterrà mediante opportuni interventi lo stato sanitario previsto dalle norme vigenti.

ANIMALI ACQUATICI

Art. 23

Detenzione di specie animali acquatiche

1) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali. Per gli animali di cui al presente articolo la detenzione dovrà tener conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche:

- a) gli animali acquatici dovranno avere a disposizione spazi adeguati a garantire un sufficiente movimento, tenuto conto anche del proprio comportamento sociale;
- b) in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie presenti;
- c) gli acquari dovranno essere dotati di adeguati arricchimenti e di zone di riparo per ridurre al minimo lo stress da predazione e paura; è sconsigliato l'uso di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

ANIMALI DA REDDITO IN ALLEVAMENTO A CARATTERE FAMILIARE

Art. 24

Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

1. Nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è vietato. In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito su aree private scoperte, su autorizzazione del Sindaco previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente secondo le seguenti specifiche:

- a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
- b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;
- c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
- d) che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
- e) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

2. L'allevamento a carattere familiare di animali nelle zone agricole da reddito dovrà essere comunicato al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio. In tale comunicazione dovrà essere dichiarato dal detentore, sotto la propria responsabilità, che vengono rispettate le specifiche indicate nel punto precedente.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Misure minime di stabulazione

Per le dimensioni degli spazi di detenzione degli animali di cui all'articolo 20 si raccomanda il rispetto delle misure minime riportate nell'Allegato A. Per le dimensioni degli spazi di detenzione degli animali di cui agli articoli 21 e 23 si raccomanda il rispetto delle misure minime riportate nell'Allegato B.

Art. 26 Disposizioni finali

- 1) Per quanto non previsto o appositamente escluso dal campo di applicazione del presente Regolamento valgono le norme stabilite dalle Leggi comunitarie, nazionali e regionali.
- 2) Dall'entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni sindacali.
- 3) La Polizia Locale, le altre Forze di Polizia e le guardie zoofile, riconosciute nei limiti delle competenze stabilite dalla L.R. 60/93 e dalla L. 189/2004, vigilano sull'attuazione del presente Regolamento.
- 5) Il presente Regolamento dovrà avere la più ampia diffusione possibile fra gli operatori del settore, nel mondo della scuola e fra la cittadinanza.

Art. 27 Responsabilità civile

- 1) Chiunque detiene o possiede un animale a qualsiasi titolo è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che si trovi sotto la sua custodia sia che sia stato smarrito o sia fuggito.
- 2) La responsabilità incorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale da un fatto proprio dell'animale, a prescindere dall'agire dell'uomo.

Art. 28 Sanzioni

- 1) Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 689 del 24.11.1981, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
Ai sensi dell'art. 16 della legge 689 del 24.11.1981, così come modificato dall'art. 6/bis della L. 24.7.2008, con delibera di giunta verrà successivamente stabilito, entro il limite minimo e massimo sopraindicato, l'importo del pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione delle violazioni alle norme di cui agli articoli 4-5-6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-21-22-23-24.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge, fra cui la possibilità di disporre anche la sospensione dell'attività autorizzata.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

2) Per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 15, verrà comminata ai sensi dell'art. 5, comma 2 della Legge 14/08/1991 n°281 e della L. R. 28/12/1993 n°60, una sanzione amministrativa di Euro 77,00.

ALLEGATO A

DIMENSIONI MINIME DELLE GABBIE A CUI SI PUO' FARE RIFERIMENTO PER LA DETENZIONE, L'ESPOSIZIONE E LA VENDITA DEGLI UCCELLI

La taglia delle specie elencate va intesa come indicativa, farà fede l'effettiva taglia dei singoli esemplari.

Specie di taglia medio-piccola					
Lunghezza approssimativa della specie	Misura minima della superficie del fondo (cmq)	N. uccelli	Altezza minima della gabbia (cm)	Incremento della superficie della base della gabbia per ogni ulteriore esemplare (cmq)	Lunghezza posatoio per individuo (cm)
10cm. Passeriformi esotici, Canarini <i>(Es:15 passeriformi esotici o canarini in una gabbia di 60 x45 cm)</i>	2700	15	30	120	10
20cm. Ondulati, Agapornis spp., Neophema, Piccoli Lori <i>(Es:10 ondulati in una gabbia di 60 x45 cm)</i>	2700	10	40	250	15
25cm. Calopsitte, Poicephalus (P. senegalus, rufiventris, meyeri, rueppellii) Lori grandi, Conuri, Neophema spp., Pyrrhura <i>(Es:6 Calopsitte in una gabbia di 60 x45 cm)</i>	2700	6	40	450	20
30cm. Roselle (Platyercus eximius), Parrocchetti dal collare (Psittacula cyanocephala, alexandri), Pionus spp, Pionites spp, Parrocchetto monaco, Nandayus nenday, Aratinga spp, Poicephalus (P. robustus, gulielmi, cryptoxanthus) <i>(Es:4 Parrocchetti dal collare in una gabbia di 60 x45 cm)</i>	2700	4	50	600	20
40 cm. Ara (nobilis, auricollis, maracana), Cacus (roseicapillus, sulphurea, s. citrinocristata, leadbeateri, goffini) sanguinea, ducorpsii), Rosella (Platyercus elegans, adelaidae, flaveolus) Cenerini, Amazona spp., grandiLori, Eclectus, Alisterus, Polytelis spp., Psittacula (krameri, cyanocephala, alexandri), Cyanoliseus p. patagonus <i>(Es:2 esemplari in una gabbia di 75 x60 cm)</i>	4500	2	50	2000	40

Specie grandi					
Generalmente gli esemplari appartenenti alle specie grandi vanno mantenuti singolarmente in una gabbia. La misura minima della gabbia deve permettergli di sbattere le ali senza urtare i lati e di non toccare il fondo con la coda. Nel caso di due esemplari che vengono mantenuti nella stessa gabbia la larghezza minima deve essere incrementata del 60%.					
Lunghezza approssimativa della specie	Misura minima della superficie del fondo (cmq)	N. uccelli	Altezza minima della gabbia (cm)	Incremento della superficie della base della gabbia per ogni ulteriore esemplare (cmq)	Lunghezza posatoio per individuo (cm)
50 cm. Cacus (galerita, ophthalmica, moluccensis, alba), Ara (severa, manilata) <i>(Es:1 esemplare in una gabbia di 75 x60 cm)</i>	4500	1	75	2700	60
Da 50 cm. a 100 cm. Anodorhynchus hyacinthinus, Ara (ararauna, militaris, ambigua, macao, chloroptera) <i>(Es:1 esemplare in una gabbia di 150 x90 cm)</i>	13.500	1	120	4800	60

ALLEGATO B

Esempi di misure minime ritenute confortevoli per gabbie di stabulazione

Mammiferi d'affezione (Conigli e piccoli roditori)

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della gabbia
Peso	Numero (n)	Superficie cmq	Superficie cmq	cm
Coniglio *				
-razze nane fino a 2 kg	1-2	3400	-	40
-razze piccole da 2 a 3,5 kg	1-2	4800	-	50

*Queste misure sono intese per 1-2 animali socievoli, o una coniglia madre con figliate fino al 30° giorno.

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della gabbia
Peso	Numero (n)	Superficie cmq	Superficie cmq	cm
Topo				
- fino a 30 g	4	200	40	12
- più di 30 g	2	200	75	12
Ratto				
- fino a 100 g	2	350	100	12
- da 100 a 250 g	1	350	150	12
- da 250 a 500 g	1	600	250	14
- più di 500 g	1	800	300	14
Criceto dorato/criceto nano				
- fino a 80 g	2	200	75	12
- più di 80 g	1	200	150	12
Cavia				
- fino a 200 g	1	350	150	12
- da 200 a 400 g	1	600	200	14
- più di 400 g	1	800	500	14
Gerbillone	1-2	600	-	14
Cincillà	1-2	2500	-	50
Scoiattolo striato	1-2	3000	-	74

Furetti

Gabbia di superficie di almeno 0,64 mq. Gabbie con misure ridotte sono ammesse alla condizione che l'animale abbia la possibilità di movimento all'esterno della gabbia, quotidianamente per alcune ore.

Pesci d'acqua dolce

Gli acquari dovrebbero avere una capienza minima commisurata ai pesci presenti. La densità ammessa dipende dalla specie, dal sistema di filtraggio e aerazione dell'acqua.

Uccelli

Pappagalli e passeriformi

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della gabbia
	Numero (n)	Superficie della voliera cmq	Superficie cmq	cm
Piccoli Passeriformi	4		-	
Usignoli del Giappone	2		-	40
Grandi passeriformi	2		-	
Cocorite e calopsitte	2	3200	-	40
Specie piccole di colombi	2	3200	-	40
Merlo indiano	2	3200	-	75

Specie animale	Per gruppi fino a n animali		Per animale in più	Altezza della gabbia
	Numero (n)	Superficie mc	Superficie mq	m
Grandi pappagalli (ara e cacatua)	2	8 (sup. 4 mq)	1	2

Rettili, Sauri, Iguane e Cheloni

Specie animale	Numero	Superficie del terrario in cmq	Per animale in più Superficie in cmq	Altezza del terrario cm
Tartarughe terrestri	1	9 x (lunghezza carapace) ²	3 x (lunghezza carapace) ²	-

Specie animale	Numero	Superficie del terrario in cmq	Per animale in più Superficie in cmq	Profondità della parte sommersa (acqua) cm
Tartarughe d'acqua	1			
Parte emersa		2 x (lunghezza carapace) ²	1,5 x (lunghezza carapace) ²	-
Parte sommersa		4 x (lunghezza carapace) ²	2 x (lunghezza carapace) ²	lunghezza del carapace

Specie animale	Numero	Superficie del terrario in cmq	Altezza del terrario
Sauri terricoli	1-4 (secondo la specie)	2 x (lunghezza totale) ²	lunghezza totale
Sauri arboricoli	1-4 (secondo la specie)	2 x (lunghezza totale) ²	3 x (lunghezza totale)
Iguane verdi	2	2 mq (+ 0,5 mq per ogni ulteriore animale)	2 m
Serpenti terricoli	1-4 (secondo la specie)	0,35 x (lunghezza totale) ²	0,5 x (lunghezza totale)
Serpenti arboricoli	1-4 (secondo la specie)	0,35 x (lunghezza totale) ²	0,7 x (lunghezza totale)

Esempio : 5 tartarughe terrestri con un carapace da 20 cm
 1° animale: $9 \times 20^2 = 3.600$ cmq
 dal 2° al 20° animale: $19 \times 3 \times 20^2 = 22.800$ cmq